



COMUNE DI CISANO SUL NEVA

Provincia di Savona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.31

OGGETTO:

**DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL' IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (I.M.U.) - ANNO 2021**

L'anno duemilaventini addì ventinove, del mese di dicembre, alle 17:00, nella sala consiliare della Sede Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento per il Consiglio Comunale, sono stati, per oggi, convocati, in seduta chiusa al pubblico ed in convocazione Straordinaria, di prima convocazione, in modalità telematica, mediante videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.L. 17.03.2020, n. 18, convertito in L. 24.04.2020, n. 27, i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE

Cognome e Nome	Presente	Assenti
NIERO Massimo - Sindaco	X	
ROSSI Guido - Vice Sindaco	X	
PRIANO Linda - Consigliere	X	
MARZO Giovanni Carlo - Consigliere	X	
RAVERA Sergio - Consigliere	X	
TRUCCO Marco - Consigliere	X	
PIZZO Sergio - Consigliere		X
ARDISSONE Rossana - Consigliere	X	
PENNA Maurizio - Consigliere	X	
MORCHIO Agostino - Consigliere	X	
GASTALDI Stefania - Consigliere	X	
Totale Presenti:	10	
Totale Assenti:	1	

Presiede: Sig. NIERO Massimo - Sindaco.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Vincenzo Trevisano, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ANNO 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 738, della L. n. 160/2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni, di cui ai commi da 739 a 783 della medesima L. n. 160/2019;
- l'art. 1, comma 780, della L. n. 160/2019 dispone l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

CONSIDERATO che la L. n. 160/2019 dispone, all'art. 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'[art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993](#), è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che, fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che, a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'art. 1 della L. 28.12.2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al [comma 677 dell'art. 1](#)

[della L. 27.12.2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al [comma 28 dell'art. 1 della L. n. 208/2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTI:

- il comma 756 della L. n. 160/2019 che prevede, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della L. n. 160/2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto, di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18.02.2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale, di cui al citato comma 756, decorre solo dall'anno 2021 e, in ogni caso, solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU, previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto, che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione, che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti, non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto, di cui al citato comma 756;

PRESO ATTO che, con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 31.07.2020 – esecutiva -, erano state approvate, per l'anno 2020, le aliquote della nuova IMU e la contestuale soppressione della T.A.S.I.;

RITENUTO, sulla base di quanto riportato al comma 750, relativo all' aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, che prevedono un' aliquota pari all' 1 per mille, di azzerare, a far data dal l'anno 2021, tale aliquota;

CONSIDERATO che, dalle stime operate dal Servizio Ragioneria-tributi, sulle basi imponibili IMU, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, riconfermando quanto già approvato con la precedente deliberazione di C.C. n. 15 del 31.07.2020, che prevedeva anche l'azzeramento completo delle aliquote T.A.S.I., unitamente, a far data dall' anno 2021, dell'azzeramento dell'aliquota base, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'[art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993](#);

VISTO il nuovo Regolamento I.M.U., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in 31.07.2020, redatto sulla base della L. n. 160/2019;

PRESO ATTO che, per l'anno 2021, le aliquote ai fini IMU, risultano quelle qui sotto elencate:

FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale (escluse cat. A1, A8 ed A9) e relative pertinenze	ESENTE
Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all' art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993	ESENTE
Abitazione principale (cat. A1, A8 ed A9) e relative pertinenze	4,00 PER MILLE
Altri immobili	10,00 PER MILLE
Categorie catastali D/7 e D/8	8,60 PER MILLE

RILEVATA, pertanto, la necessità di approvare le aliquote, per l'anno 2021, in applicazione della L. n. 160/2019;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del D.L. 10.10.2012, n. 174, il parere del revisore unico dei conti;

DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile del Servizio dichiara l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 07.08.1990, n. 241;

VISTI i pareri favorevoli, tecnico e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 18.08.2000, n. 267, e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, resi nei modi e nelle forme di legge, dei n. 10 Consiglieri presenti, di cui n. 8 votanti e n. 2 astenuti (Gastaldi e Morchio),

D E L I B E R A

1. di APPROVARE, per i motivi espressi in narrativa, per l'anno 2021 ai fini dell'imposta municipale (I.M.U.), le seguenti aliquote e, precisamente:

FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale (escluse cat. A1, A8 ed A9) e relative pertinenze	ESENTE
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557	ESENTE
Abitazione principale (cat. A1, A8 ed A9) e relative pertinenze	4,00 PER MILLE
Altri immobili	10,00 PER MILLE
Categorie catastali D/7 e D/8	8,60 PER MILLE

2. di DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006, il 1° gennaio 2021.

3. di DARE ATTO, altresì, che, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della L. n. 160/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che, ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

4. di DICHIARARE, con separata, unanime e favorevole votazione, espressa nei modi e nelle forme di legge, dei n. 10 Consiglieri presenti e votanti, nessuno astenuto, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
NIERO Massimo
Firmato Digitalmente

Il Segretario Comunale
Dott. Vincenzo Trevisano
Firmato Digitalmente
